


### 1. SCOPO DELL'OPERAZIONE

Un imprenditore nel settore immobiliare desidera conferire alcuni asset in un trust familiare, asset costituenti una parte del suo patrimonio, individuati nella quota di maggioranza di una società immobiliare patrimonializzata, nominando trustee, e quindi gestore, un intermediario finanziario che professionalmente svolga l'attività di gestione dei beni in trust, con l'ausilio di un protector, consulente della famiglia, in modo che le scelte gestorie siano completamente condivise. La struttura del trust dovrebbe essere quindi la seguente:




### 2. L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Il Disponente con l'ausilio iniziale della Trustee Company, del notaio rogante l'atto e dei consulenti del medesimo disponente, procede all'istituzione del trust predisponendo un atto di trust (trust deed), il cui contenuto può essere liberamente fissato dal Disponente, nei limiti delle norme imperative italiane applicabili. Il Disponente indica nell'atto, oltre alla durata del Trust, ai poteri del Trustee e ai poteri di vigilanza del Protector, soprattutto chi sono i beneficiari, nonché la misura di ripartizione dei beni in Trust e le modalità di distribuzione del patrimonio e dei redditi.

Una volta istituito il Trust, si procede alla richiesta di codice fiscale presso l'Agenzia delle Entrate competente, all'apertura della contabilità, e, soprattutto, all'operazione di conferimento dei beni nel fondo in trust.

Il Trust deve poi procedere annualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto soggetto obbligato in via principale al pagamento delle imposte dovute sui redditi generati dai beni in trust (il trust sarà di tipo "opaco" fiscalmente, ossia non attribuirà direttamente i redditi ai beneficiari).



### 3. L'OPERAZIONE

Nel caso concreto l'operazione consiste nel:

a. Istituzione del Trust, che significa:

- Atto notarile;
- partecipazione del Trustee ed accettazione carica; definizione poteri;
- partecipazione del Protector, definizione poteri;
- individuazione beneficiari (anche il disponente per esigenze famigliari);
- fissazione durata.

b. Avviamento del Trust, che significa:


- Apertura codice fiscale, contabilità, libro degli eventi, prime consultazioni con il protector;
- Conferimento dei beni in Trust:

\*Conferimento di una quota nel capitale sociale della società XYS.R.L., tramite apposito e separato atto notarile di conferimento in trust (atto a titolo gratuito, tassa fissa se beneficiari coniugi e discendenti e valore di patrimonio netto in franchigia, ovvero, come nel caso concreto, conferimento di una partecipazione di controllo con impegno a mantenimento per almeno 5 anni);

\*Conferimento di parte dei crediti da finanziamento soci legati alla partecipazione del disponente, da individuarsi, tramite cessione del credito per trasferimento in trust con scambio di corrispondenza commerciale tra le parti e notifica alla società emittente.

c. Gestione del Trust:

- Eventuale apertura conto bancario dedicato, coordinamento con il Protector, informazioni sulla gestione dei beni in trust da richiedere all'amministratore.



### 4. LA STRUTTURA FINALE

A Registro imprese comparirà il nome del Trustee, con la qualifica di proprietario in Trust, con il codice fiscale del Trust.

A libro soci della società, comparirà sempre il Trustee nella sua qualità di proprietario in Trust, il Trustee parteciperà nella sua qualità di socio alla vita sociale, presenziando alle assemblee, esercitando i diritti amministrativi ed economici, tra i quali la possibilità di ricevere dividendi.

Il Trust per l'ordinamento tributario italiano è un soggetto autonomo d'imposta rispetto al Disponente, al Trustee ed ai beneficiari, soggetto all'IRES. Nel caso concreto avremo un ente non commerciale. Si fa presente i limiti di tale impostazione alla luce della circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2010 n. 61/E.

Si sottolinea che i valori fiscali dei beni conferiti in Trust dal disponente SONO I MEDESIMI DEL DISPONENTE stesso come chiarito dalla circolare del 2007 numero 48/E. Una volta acquisiti i beni diventano soggetti al regime proprio degli enti non commerciali, sostanzialmente identico a quello delle persone fisiche, con importante eccezioni in merito a capital gain e dividendi (da vedere comunque in base alla situazione concreta).

In quanto enti non commerciali possono usufruire delle norme agevolative in materia di rivalutazione di partecipazioni societarie.